

Diritto al rilascio del contrassegno

Hanno **diritto al rilascio del contrassegno**:

- le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
- le persone non vedenti

Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi **a tempo determinato**, può essere rilasciato anche a:

- persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
- persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.

Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura **strettamente personale**, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.

Deve essere usato solo ed esclusivamente **se l'intestatario del contrassegno è a bordo**, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere **sempre esposto in originale**, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.

Infine, in caso di **decesso del titolare**, di **perdita dei requisiti** o di **scadenza del termine di validità**, il contrassegno deve essere **restituito** all'ufficio competente che lo ha rilasciato.

È molto importante, per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, **conoscere le norme che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio della persona disabile e dotati di contrassegno**.